

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE 4 PENALE
SENTENZA 15 SETTEMBRE 2017, N. 42308
DATA UDIENZA 7 GIUGNO 2017

INTEGRALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LOREDANA MICCICHE';

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Tampieri Luca che ha concluso per conclude per l'inammissibilita'.

Udito il difensore l'Avv. (OMISSIS) del foro di GENOVA chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e la censura della sentenza.

L'avvocato deposita copia del risarcimento alla parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 14 giugno 2016, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato Rinaldo (OMISSIS) alla pena anni uno di reclusione per il reato di cui all'articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, poiche', avendo causato un sinistro stradale, non ottemperava all'obbligo di fermarsi, di farsi identificare e a quello di prestare assistenza a due minorenni coinvolte nell'incidente. Nella specie due ragazzine all'epoca dodicenni erano state investite dal (OMISSIS) mentre attraversavano, sulle strisce pedonali, (OMISSIS), e l'investimento aveva provocato la caduta per terra nonche' le lesioni da cui derivava una malattia rispettivamente di gg. 24 e gg. 15.

2. Riteneva la Corte, disattendendo i motivi di gravame, che, data la violenza dell'urto, che aveva provocato la rottura del parabrezza, era ininfluenza che le minori si fossero rialzate e allontanate dal luogo del sinistro, dovendo il (OMISSIS) rappresentarsi, quanto meno a titolo di dolo eventuale, il fatto che in conseguenza dell'urto potessero manifestarsi lesioni, come effettivamente era poi avvenuto, in quanto le due minori, rientrate a casa, avevano iniziato ad accusare dolori e malesseri.

3. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. Con unico motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione. Era infatti emerso dalla visione del filmato delle telecamere di sorveglianza, nonche' dalla deposizione del teste presente all'accaduto, che il (OMISSIS) si era fermato ed aveva chiesto alle due ragazzine notizie sulle loro condizioni di salute, aveva ricevuto rassicurazioni da parte di queste ultime che si erano spontaneamente allontanate dal luogo del sinistro senza dunque manifestare alcun segno di lesioni. Non era allora in alcun modo configurabile il reato contestato, posto che il (OMISSIS) si era fermato e che, date le rassicurazioni e il pronto allontanamento a passo svelto delle due ragazzine dal luogo del sinistro, non avrebbe avuto modo di rappresentarsi, neppure a titolo di dolo eventuale, il fatto che dal sinistro da lui provocato potesse essere derivato un danno. Dette risultanze istruttorie non erano state in alcun modo valutate dalla Corte che si era del tutto impropriamente soffermata sul fatto che il (OMISSIS) avesse intrattenuto con le ragazzine una conversazione troppo breve senza, al contrario, valutare che non solo l'imputato si era fermato, ma che fosse impossibile rappresentarsi eventuali lesioni, posto l'allontanamento a passo svelto delle minori, rilevabile dal filmato visionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' infondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall'articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda e' finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Rv. 266969). Si e' inoltre costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 189 C.d.S., comma 6, e' integrato anche in presenza del dolo eventuale,

ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verifica del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.).

3. Ciò posto, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'articolo 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25/11/1999 - dep. 09/05/2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 02/12/1994 - dep. 24/04/1995, Prestigiaco, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità ad una interpretazione rispettosa della effettività di tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò dunque comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216).

4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e non è incorsa in alcun vizio di motivazione. Quanto al reato di cui all'articolo 189 C.d.S., comma 6, i giudici di merito hanno fatto puntuale riferimento alla circostanza accertata in giudizio, ripresa dalle telecamere di sorveglianza (e non contestata neppure dal ricorrente, il quale la richiama a pag. 4 del ricorso) secondo cui una persona che aveva assistito all'impatto si era posta davanti all'autovettura del (OMISSIS) con il braccio alzato, indicando le due ragazzine. Solo allora il (OMISSIS) era sceso dall'auto ed aveva brevemente colloquiato con le minori, senza neppure fornire loro i propri riferimenti. Ancora, la sentenza impugnata richiama l'elemento, sempre accertato in giudizio, relativo ai danni riportati dalla autovettura nell'impatto, consistenti nella rottura del parabrezza dell'auto, sostituito il giorno successivo. È allora del tutto immune dalle dedotte censure il ragionamento seguito dai giudici di merito, secondo cui la violenza dell'urto, desumibile anche dal danno, avrebbe dovuto porre l'odierno ricorrente nella condizione di ben rappresentarsi la concreta idoneità dell'impatto a provocare lesioni alle persone, con conseguente obbligo, dunque, di arrestare immediatamente la marcia e di indicare alle persone colpite le proprie generalità.

5. Relativamente poi, all'ipotesi di reato di cui al comma 7, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il compendio istruttorio alle luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati,

sottolineando che, malgrado l'apparente capacita' dimostrata dalle due ragazzine dodicenni di rialzarsi e allontanarsi, assicurando verbalmente l'assenza di lesioni, l'entita' dell'urto come gia' descritta e, soprattutto, la condizione delle persone attinte nell'incidente (due ragazzine dodicenni non accompagnate) avrebbero dovuto porre il (OMISSIS) nella concreta possibilita' di valutare, con giudizio ex ante, l'ipotesi che le ragazzine avrebbero potuto riportare lesioni. In ogni caso, la oggettiva condizione delle persone colpite (due ragazzine giovanissime e non accompagnate) avrebbe certamente imposto al (OMISSIS) un obbligo di assistenza idoneo ed adeguato alla peculiarita' del caso; obbligo indubbiamente non osservato dal ricorrente il quale, dopo un brevissimo e superficiale colloquio, aveva lasciato allontanare le due minorenni senza neppure allertare i genitori.

6. Si impone dunque il rigetto del ricorso. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.